



Comune di Torricella Sicura

Provincia di Teramo

ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 01/02/2021

Revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 5 del 19/01/2021 recante «Ulteriori misure urgenti di contenimento e contrasto del diffondersi del virus Covid-19, sospensione in via cautelativa delle lezioni in presenza per la sezione B della scuola dell'infanzia, e per la classe II^A della scuola primaria».

IL SINDACO

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 a norma del quale: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";
- l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 a norma del quale: "(...) 4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti [, anche] contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. 4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione (...)";
- il D.Lgs. 1/2018 (Codice di Protezione Civile) e segnatamente l'art. 12 a norma del quale: " 5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì: a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) ";

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO da ultimo il DPCM del 15 gennaio 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021» (in GU n. 11 del 15-01-2021);

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 gennaio 2021, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta." (GU n. 12 del 16-01-2021), con la quale si applicano in Regione Abruzzo, dal 17 gennaio e fino al 31 gennaio 2021, le misure di cui all'art. 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2021;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 5 del 19/01/2021 recante «Ulteriori misure urgenti di contenimento e contrasto del diffondersi del virus Covid-19, sospensione in via cautelativa delle lezioni in presenza per la sezione B della scuola dell'infanzia, e per la classe II^A della scuola primaria»;

PRESO ATTO della nota della ASL di Teramo - UCAT, prot. n. 0012122/21 del 21/01/2021, acquisita al protocollo dell'Ente n. 594 del 22/01/2021, dalla quale si desume che a seguito dell'effettuazione di indagini epidemiologiche necessarie da parte della ASL-UCAT, non è emersa la necessità di interruzione delle attività

didattiche in presenza per gli alunni della classe 2^A della scuola primaria;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 6 del 22/01/2021 di revoca parziale dell'Ordinanza Sindacale n. 5 del 19/01/2021 limitatamente alla classe II^A della scuola primaria;

CONSEDERATO che gli alunni della Sezione B della scuola dell'infanzia sono stati attenzionati della ASL di Teramo – UCAT per indagini epidemiologiche;

SENTITA la Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo Torricella-Civitella, la quale ha comunicato che sono state eseguite tutte le indagini previste dalle attuali normative e circolari per la Sezione B della scuola dell'infanzia e, noti gli esiti, ha condiviso l'opportunità di procedere alla ripresa della didattica in presenza per la stessa;

CONSIDERATO inoltre

- che sono passati più di 14 giorni dal potenziale contatto della Sezione B con l'alunno infetto;
- che in base alle recenti circolari emanate dalla Regione Abruzzo in materia, l'eventuale immediata sospensione dell'attività didattica in presenza, in caso di singoli casi o focolai da SARS-Cov-2, deve essere disposta tempestivamente dal Dirigente Scolastico e solo in casi di particolare rilevanza la chiusura della scuola o di parte della stessa sarà disposta dal Sindaco, su richiesta del Dirigente Scolastico e sulla base del parere favorevole della ASL;
- che sono trascorsi i termini previsti dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 gennaio 2021 e pertanto l'Abruzzo dal 01/02/2021 viene collocato nella c.d. "Area Gialla";

RITENUTO OPPORTUNO revocare l'Ordinanza Sindacale n. 5 del 19/01/2021 e consentire la ripresa delle attività didattiche in presenza anche per gli alunni della Sezione B della scuola dell'infanzia;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, la revoca dell'Ordinanza n. 5 del 19/01/2021 e la ripresa delle attività didattiche in presenza per la Sezione B della scuola dell'infanzia;

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del d.lgs.02/07/2010, n.104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/1/1971, n.199, entro 120 giorni dalla stessa data.

DISPONE

1. Che il presente provvedimento sia:
 - notificato al Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo Civitella - Torricella;
 - pubblicato sull'Albo Pretorio online di questo Ente;
2. Che il presente provvedimento sia comunicato:
 - Al Prefetto della Provincia di TERAMO;
 - Al Presidente della Giunta Regionale Abruzzo;
 - All'Asl di TERAMO - Dipartimento di Prevenzione - siesp@pec.aslteramo.it e all'indirizzo e-mail dedicato covid.scuola@aslteramo.it;
 - Ai Carabinieri Comando Stazione di Torricella Sicura;
 - Ai Carabinieri Forestali Stazione di Torricella Sicura;
 - Alla Polizia Locale del Comune di Torricella Sicura;

Torricella Sicura, 01/02/2021



Il Sindaco
Daniele Palumbo